



Avvocato  
Alessandro Sena

Corigliano Scalo, li 06 Febbraio 2025.

Tribunale Ordinario di Cosenza  
- Ufficio procedure concorsuali -  
Proc. n.° 59/2024 PU r.g. - Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore Sig.ra Ermelinda Costabile  
Giudice Dr.ssa Mariarosaria Savaglio  
O.C.C. - Camera di Commercio I.A.A. di Cosenza  
Gestore della Crisi - Avv. Alessandro Sena

\*\*\*  
✦ **Oggetto:** istanza per la pubblicazione del provvedimento/decreto di Omologa della proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulata dalla Sig.ra Ermelinda Costabile sul sito internet del Tribunale.  
\*\*\*

Spett.le Ufficio di Presidenza,  
il sottoscritto, Avv. Alessandro Sena, quale Gestore della Crisi, con funzioni di O.C.C., nella procedura da Sovraindebitamento in epigrafe, con la presente,

premessò  
- che, con provvedimento/decreto del 04/02/2025, il Sig. Giudice Dr.ssa Mariarosaria Savaglio ha Omologato il Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulato dalla Sig.ra Ermelinda Costabile;  
tutto ciò premesso, lo scrivente professionista nominato G. d. C., con funzioni di O.C.C., Avv. A. Sena, chiede  
- che, in adempimento delle disposizioni di legge, sia data pubblicità del provvedimento/decreto di Omologa della proposta di Piano del Consumatore formulata dalla Sig.ra Ermelinda Costabile, mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale Ordinario di Cosenza (o del Ministero della Giustizia), nella sezione dedicata.  
Tanto dovevo  
Con osservanza.

Il G. d. C.  
Avv. Alessandro Sena  
*Alessandro Sena*

✓ In allegato alla presente:

- 1) Sig. Giudice Dr.ssa M. Savaglio - provvedimento/decreto di Omologa del 04/02/2025 della proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulata dalla Sig.ra E. Costabile.

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Visto: *Si autorizza a trasmettere alle cancellerie competenti per gli adempimenti*  
Cosenza, li 12-2-2025

R. CAPO D'UFFICIO



Via Fontanelle, snc, Palazzo Cofone, 87064, Corigliano-Rossano (CS)  
Area Urbana Corigliano, località Corigliano Scalo  
Tel. cell. 329/2023407  
Piazza Loreto, n.° 9, Scala A, 87100, Cosenza  
Indirizzo di posta elettronica ordinaria (p.e.o.): ale.sena@tiscali.it e indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.): avv.alessandro.sena@pec.it  
Partita I.V.A.: 02910140785 e Cod. SDI: ZRBGBN7  
Iscr. Albo Avvocati di Castrovillari (CS)

**TRIBUNALE DI COSENZA****Ufficio Procedure Concorsuali**

Il Giudice designato, Dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti di cui al n. **59/2024 PU** presentata nell'interesse della Sig.ra Ermelinda Costabile (c.f. CSTRLN48M50A768Y), nata a Belsito (CS) il 10.08.1948 e residente in via Salerni n. 55, con l'assistenza del gestore OCC Avv. Alessandro Sena;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

(artt. 70 e 8 CCII)

letto il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato dall'OCC presso la Camera di Commercio di Cosenza nell'interesse della Sig.ra Ermelinda Costabile;

vista la relazione del gestore OCC Avv. Alessandro Sena;

richiamato il decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore del 01.07.2024, emesso ex art. 70 CCII;

rilevato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto da Legge;

rilevato che i creditori Agenzia delle Entrate e Riscossione - Direzione Regionale Calabria - in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*; ed inoltre, Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza - in persona del Prefetto *pro-tempore*, hanno presentato osservazioni al fine di precisare i rispettivi crediti;

rilevato che il creditore Società FINCONTINUO S.p.A. ha presentato contestazioni, in quanto non incluso nel piano proposto, in lesione della *par condicio creditorum*;

dato atto che, a seguito delle integrazioni depositate dall'OCC in data 19.12.2024, il creditore Società FINCONTINUO S.p.A., è stato inserito nel piano come creditore chirografario, e che la nuova proposta di ristrutturazione dei debiti, così come integrata, prevede il soddisfacimento per l'intero dei crediti prededucibili, il pagamento al 40% dei creditori privilegiati; il pagamento al 20% dei crediti chirografari e dei crediti privilegiati degradati in chirografo, attraverso il pagamento di rate mensili pari a € 800,00 per la durata 6 anni;

ritenuta la competenza del Tribunale di Cosenza in ragione della residenza degli istanti;



dato atto il ricorrente può qualificarsi come “consumatore” ai sensi dell’art. 2 CCII e non sussistono le condizioni ostative di cui all’art. 69 CCII;

ritenuto che sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

rilevato che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori; Ritenuto che nel caso di specie ricorra il requisito della meritevolezza in quanto le difficoltà economiche della famiglia sono state causate dalla patologia del marito della ricorrente, affetto da ludopatia compulsiva e deceduto nel 2018. Il defunto marito della ricorrente, dedito al gioco d’azzardo era rimasto vittima degli usurai; pertanto, la Sig.ra Costabile aveva contratto prestiti al fine di far fronte alle esigenze della famiglia composta anche da tre figlie minorenni, nonché al fine di ottemperare a tutti i debiti contratti dal defunto marito, nonché al fine di sostenere le cure mediche per il defunto marito, ammalatosi gravemente nell’ultimo anno di vita.

considerato che, la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, appare maggiormente soddisfacente rispetto all’alternativa liquidatoria;

richiamato il decreto di pubblicazione del 01.07.2024 emesso ex art. 70 CCII in ordine all’ammissibilità;

ritenuto in definitiva che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;

ritenuto, pertanto, di poter omologare la proposta;

vista la richiesta di sospensione delle procedure esecutive pendenti in danno dell’istante e la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

ritenuto opportuno che il debitore proceda all’apertura di un conto corrente dedicato all’esecuzione del piano e intestato alla procedura, di cui dovrà fornire trimestralmente gli estratti conto all’OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell’interesse della Sig.ra Ermelinda Costabile e dispone che il piano stesso decorra dalla data dell’omologa;



- 2) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII; dispone la sospensione della procedura esecutiva **370/2023 r.g.e.**
- 3) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
- 4) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di anno (a partire dal 30 giugno 2024) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 72 CCII;
- 5) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
- 6) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 7) Dispone la pubblicità della presente sentenza mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi;

Si comunichi all'eventuale difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 04.02.2025

Il Giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio



## **Tribunale Cosenza - segreteria presidenza**

---

**Da:** avv.alessandro.sena@pec.it  
**Inviato:** martedì 11 febbraio 2025 08:53  
**A:** prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it  
**Cc:** segreteriapresidenza.tribunale.cosenza@giustizia.it  
**Oggetto:** Avv. A. Sena - Gestore d. Crisi - Proc. n.° 59/2024 PU r.g. - Istanza pubblicazione Provv. di Omologa - Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore Sig.ra E. Costabile.  
**Allegati:** Avv. A. Sena - G. d. C. - istanza per la pubblicaz. provv. di Omologa del Piano di ristrutturaz. dei debiti del Consumatore.\_signed.pdf; sentenza rep 11 2025.pdf  
**Priorità:** Alta